

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 260-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 1965

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento
della Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione e la espansione dei rapporti internazionali sia in senso funzionale che in senso territoriale, ha indotto molti Stati (Stati Uniti d'America - Gran Bretagna - Repubblica Federale Tedesca, ecc.) a riordinare l'Amministrazione degli affari esteri. Anche in Italia si è fatta da tempo sentire l'esigenza di adeguare lo strumento della nostra politica estera alla nuova più complessa situazione internazionale nella quale dialoghi e colloqui multilaterali tra i vari Paesi vanno sempre più intensificandosi.

Molte sono state, in questi ultimi anni, le dichiarazioni fatte su tale importante argomento dai Ministri degli esteri e dai più autorevoli parlamentari affinché la politica estera del Paese potesse contare in forma continua e sicura su mezzi adeguati; termine, quest'ultimo, che deve intendersi nel senso più lato, riferendosi cioè tanto agli organici quanto alle strutture ed alle disponibilità finanziarie su cui l'Amministrazione degli esteri deve poter contare in modo da potenziare la sua azione di penetrazione in tutti gli svariati campi in cui gli agenti all'estero debbono operare.

Invece, se diamo uno sguardo agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri, osserviamo che essi rappresentano una bassissima percentuale del bilancio generale dello Stato, percentuale che, per di più, tende a diminuire. Facendo riferimento, per esempio, all'esercizio finanziario 1937-38, si nota che gli stanziamenti ammontavano all'1,66 per cento; nel dopoguerra, invece, si passa all'1,08 per cento dell'esercizio 1954-55, allo 0,89 per cento del 1959-60 ed allo 0,68 per cento di oggi.

Questo calo pressappoco costante si fa ovviamente sentire in tutti i settori: dalle difficoltà di ogni genere nel funzionamento dei servizi alla impossibilità di rafforzare la rete delle Rappresentanze all'estero in conformità al risveglio di interi continenti, alla inadeguatezza dei mezzi per tutelare efficacemente la nostra emigrazione, per diffondere la nostra cultura e per incrementare l'esportazione dei nostri prodotti.

Ben nota è ormai la carenza degli organici del Ministero degli affari esteri: basta pensare che, quantunque il numero degli Stati indipendenti sia praticamente raddoppiato, gli uffici centrali e la rete diplomatico-consolare all'estero poggiano su un organico, aumentato appena dell'8 per cento rispetto a quello dell'anteguerra: da 512 funzionari diplomatici si è passati ai 554 attuali. Costoro, con la collaborazione di poco più di 250 funzionari specializzati (delle carriere commerciale, per l'emigrazione, per l'Oriente e per la stampa) devono provvedere al funzionamento di quasi 250 Rappresentanze all'estero sparse in tutto il mondo, per non contare i 70 uffici ministeriali.

Così si spiega come l'Italia non abbia una stabile rappresentanza in ben 27 Paesi neo-indipendenti — che tra l'altro rappresentano dei voti all'ONU — e come in altri 14 Paesi abbia semplicemente delle larve di Uffici diplomatici i cui titolari non possono contare sulla collaborazione di nessun funzionario delle carriere direttive ma semplicemente su quella di un impiegato di concetto, due o tre esecutivi ed un usciere. Nè molto migliore è la situazione di quelle Rappresentanze (ben 24) in cui i Capi Missione non annoverano fra il personale dipendente che un solo funzionario direttivo.

Così si spiegano le difficoltà, di cui si sono fatti eco anche il Parlamento e la stampa, che incontrano i nostri Uffici consolari nel prestare assistenza ai connazionali all'estero, malgrado l'abnegazione dei funzionari e degli impiegati ed i rinforzi che il Ministero riesce talvolta ad inviare riducendo il personale là dove la sua opera, benchè necessaria, appare temporaneamente meno indispensabile. Così si spiegano gli affannosi trasferimenti di impiegati da una sede all'altra per tappare le falle più gravi a seconda che il problema prioritario sia, ad esempio, quello di puntellare la rete per l'emigrazione ovvero quello di rafforzare la rete commerciale, anche essa estremamente esile.

Qualche piccolo ritocco — di cui è stato tenuto conto nelle cifre sopra indicate — è stato apportato ai ruoli del personale con la legge 4 giugno 1962, n. 524, mentre altre minori esigenze si sono potute in parte sod-

disfare con gli aumenti degli impiegati a contratto stabiliti dalle leggi 27 giugno 1962, n. 1097, e 20 maggio 1964, n. 346. Ma non è certo con palliativi di questo genere che si può risolvere un problema, che va invece riconsiderato fino in fondo ed in forma globale al fine di costituire il necessario valido strumento per l'espletamento dei crescenti compiti del Ministero degli esteri, che non si devono eludere se si vuole che l'Italia assolva in modo adeguato il ruolo che le corrisponde nella vita internazionale.

I compiti istituzionali del Ministero degli esteri, come è noto, sono aumentati con ritmo accelerato in questi ultimi lustri. Ciò non soltanto in relazione alle sempre più vaste dimensioni e più complesse articolazioni che la politica estera viene assumendo, ma anche per i processi di integrazione multilaterale o di sviluppo sociale-economico che vanno aumentando nella vita dei popoli. Siamo di fronte ad un arduo tentativo iniziale di organizzazione unitaria, regionale e mondiale. Le Comunità europee, l'Unione europea occidentale, il Consiglio d'Europa, la NATO, l'OCSE, l'ONU con tutte le sue istituzioni specializzate, per citare soltanto gli organismi più importanti e che più direttamente interessano il nostro Paese, costituiscono il tessuto di una politica di collaborazione e solidarietà nuove fra i popoli.

In tale prospettiva storica i principali fattori del rapido incremento dei compiti della nostra Amministrazione degli esteri possono essere individuati nei seguenti fenomeni primari:

a) la proliferazione degli Stati indipendenti con la conseguente necessità politica per l'Italia di essere presente nelle nuove entità nazionali di recente formazione; ciò specie in considerazione del fatto che le nuove costellazioni di Stati sovrani (in Africa, Medio Oriente ed Asia) hanno da secoli per motivi geopolitici rapporti con la civiltà e con la storia dell'Europa e del nostro Paese;

b) lo sviluppo della politica estera multilaterale e l'interesse vitale dell'Italia di parteciparvi sempre più attivamente con una più

efficace, viva ed anche numericamente congrua presenza di persone nell'interno stesso delle singole organizzazioni internazionali;

c) il nostro impegno al progresso in sede internazionale della cultura e della scienza per lo scambio, l'arricchimento, il consolidamento di un patrimonio comune di civiltà, di valori spirituali e di progresso scientifico favorevole all'unità spirituale ed al generale benessere del mondo;

d) l'espansione economica del nostro Paese nel mondo e la conseguente esigenza di provvedere ad una rete commerciale qualitativamente e quantitativamente adeguata;

e) il rifiorire sotto altre forme dell'emigrazione, attualmente diretta in prevalenza verso i vicini Paesi europei, spesso con accentuato ritmo stagionale, ciò che esige un più pronto e vigoroso impegno delle nostre autorità consolari.

La necessità inderogabile di provvedere ad un riassetto radicale di tutto l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, in armonia con gli attuali compiti che essa è chiamata a svolgere, ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge per il riordinamento dell'importante e complessa materia.

Tale disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato nell'ottobre 1963, prevedeva una delega al Governo ad emanare le norme necessarie per disciplinare l'Amministrazione degli esteri e ne stabiliva i principi ed i criteri direttivi sia per quanto riguarda l'organizzazione e i servizi dell'Amministrazione sia per quanto riguarda il riordinamento delle carriere e dei relativi organici. Esso prevedeva anche il coordinamento delle attività di interesse comune con altre Amministrazioni, nonché l'aggiornamento dell'ormai centenario ordinamento consolare.

Nel maggio 1964, il disegno di legge venne all'esame della 3^a Commissione che, nel dichiararsi unanimemente favorevole alla riorganizzazione ed al potenziamento dell'Amministrazione degli esteri, rilevò fin da allora l'opportunità di diversi emendamenti che si sarebbero dovuti apportare per rendere più completo il provvedimento.

Senonchè la Commissione stessa ritenne opportuno, in conformità al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che il problema della copertura finanziaria fosse risolto prima che il disegno di legge venisse discusso in Assemblea.

Risolto, finalmente, nel gennaio scorso tale problema secondo quanto verrà successivamente illustrato, la Commissione, alla fine di febbraio, riprese in esame il provvedimento. Esso, però, non era stato nel frattempo trascurato dai componenti della Commissione stessa: l'importanza dell'argomento, i problemi già sollevati in occasione del suo primo esame, l'interesse desto nell'opinione pubblica, l'attività svolta da vari sindacati di categoria non avevano lasciato inoperosa questa pausa dell'*iter* parlamentare. In questo periodo, infatti, il relatore ed i membri della Commissione hanno raccolto l'eco della pubblica opinione, della stampa, di organizzazioni sindacali, di circoli di studiosi, senza trascurare esperienze di altri Paesi.

Ricorderò, fra l'altro, due note pubblicazioni nel frattempo edite e riguardanti rispettivamente i problemi del nostro Ministero degli affari esteri e quelli analoghi del Foreign Office: l'« Indagine sulla diplomazia » compiuta dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, ed il Rapporto Plowden sul servizio diplomatico britannico presentato lo scorso anno al Parlamento inglese.

Tutto ciò, nel confermare l'urgente necessità di por mano alla modernizzazione ed al potenziamento dell'Amministrazione degli esteri, ha altresì convinto dell'opportunità di apportare alcune modifiche al disegno di legge governativo per renderlo più attuale in relazione al lungo tempo trascorso dalla sua presentazione, per profittare dei più recenti studi in materia e per corrispondere a quelle richieste delle associazioni sindacali che sono parse meritevoli di accoglimento in questa sede.

L'elaborazione in dettaglio del testo governativo è stata opera non solo della Commissione ma anche di una Sottocommissione costituita *ad hoc* che ha ulteriormente approfondito l'esame dei punti più complessi.

È sembrato in definitiva necessario, pur senza alterare l'impostazione del disegno di legge, precisare maggiormente alcuni criteri da osservare nelle norme delegate. E ciò, sia per quanto riguarda i principi fondamentali cui dovranno ispirarsi la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi, sia per quanto riguarda il riordinamento delle carriere e la posizione del personale. A quest'ultimo proposito si rileverà una maggiore specificazione di talune particolari situazioni: la Commissione affari esteri infatti, non solo ha sentito il bisogno di indicare la soluzione da dare ai principali problemi quali la fusione di alcune carriere o l'inquadramento di alcune categorie di personale, ma ha altresì ritenuto opportuno di regolare determinati casi che avrebbero potuto creare difficoltà in sede delegata. Si tratta, in genere, di casi in cui si erano manifestate o si sarebbero potute manifestare divergenze fra i diversi gruppi o associazioni sindacali, per cui è sembrato utile che il Parlamento, nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, superasse e contemperasse gli interessi delle varie categorie alla luce di quelli dell'Amministrazione, stabilendo direttamente più precisi criteri.

Comunque, il disegno di legge non è stato alterato nella sua sistematica anche se, per quanto riguarda l'ordine delle disposizioni, si è dovuto procedere ad una distribuzione diversa di alcuni argomenti; esso è stato integrato sulla base dei criteri sopra illustrati e che qui di seguito saranno più particolarmente esposti in relazione alle singole disposizioni che compongono il disegno di legge dopo gli emendamenti apportati dalla Commissione.

L'articolo 1 precisa la finalità della legge, che è appunto quella di delegare il Governo a riorganizzare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e rinvia agli articoli successivi la determinazione dei principi e dei criteri direttivi cui dovranno ispirarsi le norme delegate.

L'articolo stesso istituisce una Commissione consultiva composta di venti parlamentari (dieci senatori e dieci deputati) ed integrata da sei rappresentanti sindacali.

L'articolo 2 si riferisce all'organizzazione da dare all'Amministrazione degli esteri ed ai relativi uffici e servizi. Il suo testo originario è apparso troppo scarno rispetto all'importanza e alla complessità della materia, per cui si è ritenuto opportuno completarlo adeguatamente, fermi restando i principi relativi al decentramento amministrativo ed alla semplificazione delle procedure e dei controlli che costituiscono ormai un'esigenza di massima. Risulta pertanto precisato:

a) che l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione degli esteri, tanto del Ministero quanto della rete diplomatico-consolare, deve essere fatta tenendo conto delle speciali attribuzioni e necessità dell'Amministrazione stessa. È forse superfluo ricordare i particolari istituti e gli uffici che caratterizzano il Ministero degli esteri; la loro organizzazione deve rispondere a molteplici esigenze tra cui quelle connesse alle consuetudini ed alla prassi che regolano i rapporti internazionali ed alla necessaria corrispondenza dei livelli nei rapporti stessi. L'attività prevalentemente politica e scarsamente amministrativa, il fatto che tale attività sia rivolta verso l'estero e non verso l'interno, la necessità di adeguarsi alle mutevoli esigenze dell'organizzazione internazionale e di adattare rapidamente, in conseguenza, competenze ed uffici, richiedono appunto una particolare flessibilità ed adeguate strutture;

b) che i servizi dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, promuovendo in particolar modo uno stretto coordinamento tra i servizi stessi e sviluppando l'attività di informazione e di stampa. Non ci si può più limitare, infatti, all'attività del « portavoce » ma occorre una divulgazione dei problemi internazionali attraverso una vasta ed organica attività di informazione così da evitare che coloro che seguono questi problemi debbano ricorrere a fonti sparse, molto spesso straniere, per averne conoscenza. Occorre, fra l'altro, sviluppare anche l'attività concernente gli studi e la programmazione in modo che i problemi di più ampio respiro possano essere meglio approfonditi ed i piani per affrontarli meglio elaborati da parte di personale che non venga

distratto da altre quotidiane cure di ufficio. Peraltro la Commissione, nel far menzione di alcuni servizi, non ha ovviamente ritenuto di elencare tutte le attività che debbono essere potenziate: è evidente che spetterà al legislatore delegato di individuare i vari settori in cui occorra ancora creare o rafforzare i servizi, per esempio un adeguato servizio giuridico e un qualificato servizio di interpreti e traduttori;

c) che la rete delle Rappresentanze all'estero deve essere adeguatamente sviluppata per quanto riguarda il loro numero, in modo che l'Italia sia presente nei Paesi e nelle località dove ciò sia richiesto dai nostri interessi: mi riferisco specialmente ai Paesi in via di sviluppo ed in modo più particolare a quelli africani dove l'Italia, per sua tradizionale vocazione, può svolgere un importante ruolo. È poi da considerare la necessità del potenziamento dei nostri uffici all'estero, ed a tale riguardo sono da tenere specialmente presenti i settori culturale, economico-commerciale, sociale e dell'emigrazione: il settore politico, in effetti, è sempre preminente, ma i relativi uffici hanno una più lunga tradizione e sono meglio organizzati mentre particolarmente insufficienti appaiono in genere i servizi di quegli altri settori che si sono sviluppati più recentemente con l'evoluzione dei rapporti internazionali;

d) che i servizi dell'Amministrazione hanno bisogno di più adeguate attrezzature non solo per sopperire ad immediate esigenze funzionali, ma anche per improntare il carattere dell'Amministrazione stessa ad assoluta modernità. Da un punto di vista finanziario esse porteranno ad una notevole diminuzione dei costi, contribuendo anche a limitare gli organici del personale. Occorrono, fra l'altro, macchine cifranti, calcolatrici, classoteche, duplicatrici di documenti e, soprattutto, « mezzi di trasmissione » fra le Rappresentanze e il Ministero. Il telegrafo, come è noto, è attualmente non solo il sistema più lento e più caro ma anche il più insicuro per i ritardi e le difficoltà di accettazione e di recapito specie in alcuni Paesi nonchè per gli errori di trasmissione, mentre solo apparecchiature telex e radio possono

dare la necessaria rapidità e sicurezza, semprechè installate presso le Rappresentanze stesse;

e) che i finanziamenti di detti Uffici avvengano tempestivamente. L'attuale meccanismo contabile infatti è causa di notevoli ritardi negli accreditamenti dei fondi all'estero, con gravi inconvenienti. Si pensi a quanto danno può derivare al servizio, oltre che al prestigio dello Stato in Paesi stranieri, dal fatto che non sempre si possano pagare, alle regolari scadenze, il fitto per la sede dell'Ufficio, le bollette di telefono, di illuminazione eccetera, per non parlare delle retribuzioni al personale. Se il titolare della Rappresentanza non vuole esporre a critiche se stesso e lo Stato che egli rappresenta, egli è costretto a contrarre debiti con le banche, sempre che ciò gli sia possibile. Appare, pertanto, indispensabile, prevedere un meccanismo che consenta le necessarie anticipazioni sui finanziamenti in corso per far fronte a spese di bilancio già approvate;

f) che sia disciplinato il coordinamento da parte del Ministero degli esteri delle attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici svolte all'estero o nelle Organizzazioni internazionali. È una questione che va realisticamente considerata in relazione all'intensificarsi dei rapporti internazionali in ogni campo e ad ogni livello nonchè all'importanza che la competenza tecnica va sempre più assumendo nei rapporti stessi. Per realizzare tale coordinamento viene indicata la costituzione di speciali Comitati consultivi misti, lasciando alle norme delegate di studiarne la realizzazione. La disposizione di cui trattasi corrisponde a quella della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo originario.

L'articolo 3 si riferisce al riordinamento delle carriere, all'inquadramento del personale, alle provvidenze e al trattamento economico.

Punto 1. — Prevede in particolare il riordinamento delle attuali carriere mediante eventuale fusione, soppressione o istituzione di carriere e di ruoli. Si è ritenuto opportuno integrarlo raccomandando un'adeguata

istituzione dei posti all'estero e nello stesso tempo è stata esaminata con particolare attenzione la questione dell'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio.

I nostri Uffici all'estero, come già detto, sono relativamente scarsi di numero e generalmente provvisti di personale in misura inferiore alle necessità per un funzionamento adeguato ai nostri interessi. Per gli attuali Uffici all'estero (circa 250 fra Ambasciate, Legazioni, Rappresentanze presso Organismi internazionali, Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati) noi abbiamo circa 2.000 impiegati di ruolo e un migliaio non di ruolo. Tenuto conto che vi sono grandi Ambasciate (come quelle a Parigi, Washington, Londra, Bonn ecc.) e grandi Consolati Generali (come New York, Parigi, San Paolo, Buenos Aires, Zurigo ecc.) che assorbono per i propri servizi diverse decine di impiegati, si vede bene che vi sono Uffici, specie consolari, insufficientemente provvisti di personale: inoltre c'è la necessità di creare una decina di altri Uffici in Africa (dove siamo insufficientemente rappresentati) e in Paesi di grande emigrazione (su questa ultima esigenza si è talmente scritto e parlato, che sembra superflua ogni dimostrazione). Gli impiegati all'estero dovrebbero in conseguenza superare largamente le 4.500 unità perchè tutti gli Uffici siano posti in eguale condizione di funzionalità.

Il testo governativo contempla un aumento di organico nella misura del 18 per cento. Da uno studio più approfondito è però risultato che l'aumento complessivo di tutto il personale alle dipendenze del Ministero degli affari esteri dovrà essere di almeno il 22 per cento e che il numero dei funzionari della carriera diplomatica dovrà comunque superare le 1000 unità. La Commissione non ha potuto essere più precisa ed è evidente che soltanto in sede delegata, allorchè si sarà conseguita una più dettagliata e definitiva visione della organizzazione centrale e della rete da istituire nonchè delle relative esigenze da soddisfare, potranno stabilirsi cifre esatte per tutte le categorie di personale. Qualche precisazione, peraltro, la Commissione ha ritenuto di poter

fare in merito alla carriera dei servizi amministrativi il cui ruolo è stato previsto in 150 unità, nonché per quanto riguarda la categoria degli impiegati a contratto di cui l'Amministrazione degli esteri deve poter disporre: trattasi di quegli impiegati, italiani e stranieri, conoscitori della lingua e degli usi locali, che le Rappresentanze all'estero devono assumere per varie esigenze, come sarà più diffusamente spiegato dopo. Vagliate tali esigenze e tenendo conto della dovuta proporzione con le altre categorie di personale, la Commissione ha ritenuto di prevedere il contingente dei contrattisti in 1400 unità.

Giova insistere sulla circostanza che le sedi diplomatiche, in seguito al sorgere di nuovi Stati in Asia e in Africa, sono praticamente raddoppiate in rapporto al loro numero prima della guerra, e che sono stati creati negli ultimi anni numerosi organismi internazionali, presso i quali il nostro Paese deve essere adeguatamente rappresentato. Come già ho accennato, vi sono molte sedi diplomatiche dove il Capo Missione non è affiancato da alcun funzionario direttivo, e molte altre dove non può contare che sulla collaborazione di un solo funzionario direttivo.

Altrettanto necessario appare allargare e potenziare la rete degli uffici commerciali sulla cui importanza reputo superfluo indugiare. Attualmente le Rappresentanze all'estero possono avvalersi in tale campo di non più di 80 funzionari di ruolo mentre sarebbe auspicabile nell'interesse dell'economia del Paese poter istituire un ufficio commerciale con un numero sufficiente di impiegati presso tutte le Rappresentanze e specialmente presso quelle recentemente istituite nei Paesi in via di sviluppo.

Anche per quanto riguarda i problemi delle collettività e della manodopera italiana all'estero occorre un congruo aumento del personale, e non soltanto di quello direttivo: non è inutile ricordare che il numero degli italiani all'estero si avvicina ai 6 milioni. Accanto alle vecchie collettività che, specie nei Paesi transoceanici, ammontano talvolta a 400.000 italiani per una sola circoscrizione consolare, vi sono le nuove collettività, specialmente in alcuni Paesi europei, che numericamente possono anche

essere meno cospicue, ma che richiedono dai Consolati una assistenza più assidua, potrebbe dirsi quotidiana. Per queste ultime, infatti, gli Uffici consolari debbono svolgere non solo le note funzioni amministrative (servizio notarile, passaporti, stato civile, servizio di leva, eccetera) e quelle di tutela nel campo del lavoro (collocamento, rispetto dei contratti, questioni di previdenza e sicurezza sociale) ma anche un'ulteriore attività che va dall'assistenza per la formazione e la qualificazione professionale a quella per il tempo libero, dall'assistenza per la ricerca di adeguati alloggi a quella scolastica per i figli degli emigrati stessi.

In materia di riordinamento delle carriere il testo originario dà una indicazione di ampia portata: si sente imperiosa l'esigenza di trasformazione e di rinnovamento e tale esigenza è universalmente riconosciuta, ma la formulazione del testo governativo è apparsa un po' troppo generica e contiene una libertà di azione troppo ampia per cui è sembrato opportuno alla Commissione, in una materia così delicata, fissare alcuni criteri generali. E ciò almeno per quanto riguarda le carriere direttive la cui sistemazione tocca un problema particolarmente importante che incide sulla funzionalità stessa del Ministero in relazione ai suoi compiti.

Bisogna innanzi tutto stabilire se, di fronte ai compiti attuali della nostra diplomazia (di natura politica, economica, culturale e sociale) sia più opportuno avere un ruolo principale (quello diplomatico) affiancato da ruoli a sviluppo più limitato e a carattere più specifico dei quali il primo sia il coordinatore, ovvero se sia oggi più opportuno — a simiglianza di quanto è avvenuto in Paesi che hanno ampia responsabilità internazionale — disporre di una carriera unica per tutte le funzioni di natura diplomatica da svolgere all'estero.

La Commissione, confortata anche dai risultati delle esperienze estere, ha ritenuto che questa ultima sia la soluzione da adottare, tenendo presente che nella realtà odierna è talvolta arduo distinguere l'attività diplomatico-politica da quella economico-commerciale, sociale, culturale ed emigra-

toria. Questo coincide d'altronde con quello che sembra essere l'orientamento adottato dall'Amministrazione interessata che da tempo ha condotto appropriati studi in argomento e a cui quindi viene così facilitato il compito, con l'inserimento della norma nella stessa legge di delega, di effettuare in sede delegata l'unificazione delle cinque carriere ad ordinamento speciale (diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa) le quali già estrinsecano una comune attività di osservazione e di negoziazione, quella attività cioè che caratterizza la tecnica diplomatica.

La fusione non esclude che nell'ambito dell'unica carriera vi possano essere funzionari specializzati in corrispondenza dei principali settori nei quali la carriera stessa è chiamata ad esplicare i suoi compiti. Tali specializzazioni non dovranno in nessun caso fare risorgere compartimenti o paratie stagne nella carriera. In questo quadro, la Commissione ha ritenuto utili tali specializzazioni ed ha demandato alle norme delegate le modalità di attribuzione.

Alla fusione delle carriere ad ordinamento speciale in una unica carriera del servizio diplomatico resta naturalmente estranea quella attualmente denominata carriera direttiva per i servizi amministrativi, che non è d'altronde ad ordinamento speciale. Questa carriera, che assolve funzioni di primaria importanza, cura, con carattere di stabilità, le questioni amministrative di tutti i servizi. In relazione appunto a tali funzioni, la sua attività è diretta essenzialmente, sia in Italia che all'estero, all'applicazione di norme dell'ordinamento italiano e non a compiti di negoziazione, di osservazione e di rappresentanza degli interessi italiani verso le autorità straniere.

Tale carriera pertanto non può essere fusa con la carriera diplomatica. Essa tuttavia dovrà essere potenziata nei suoi organici e rivalutata nei suoi compiti, che dovranno essere di natura amministrativa in senso lato. Inoltre, poichè il potenziamento del ruolo amministrativo deve essere considerato anche in relazione alle esigenze all'estero, è sembrato opportuno elevare dall'attuale 30 per cento al 50 per cento la

percentuale degli impiegati del ruolo che potranno prestare servizio all'estero.

Punto 2. — Ai criteri e alle modalità da stabilire per l'avanzamento in carriera cui si riferiva il testo originario, la Commissione ha ritenuto opportuno di aggiungere quelli relativi all'accesso alle carriere stesse nonchè alla formazione degli aspiranti ed alla specializzazione e all'aggiornamento professionale del personale già in servizio.

A tale riguardo è stato introdotto un emendamento che riveste particolare importanza, anche perchè esso può fornire i mezzi adeguati per superare l'attuale innegabile crisi di reclutamento nella carriera diplomatica e migliorare la formazione professionale del personale già in servizio.

Fin dalla sua prima seduta la Commissione esteri aveva chiaramente indicato l'opportunità di dar vita — così come avviene in vari altri Paesi — ad un Istituto per la preparazione dei giovani aspiranti al Servizio diplomatico in modo che essi possano prepararsi, con sicurezza di orientamento di studio e con facilitazioni di carattere economico, al concorso di ammissione. È una misura di evidente carattere democratico intesa a consentire il più ampio reclutamento possibile in tutte le classi sociali ed a realizzare l'auspicabile parità di posizione di partenza per tutti i giovani.

L'Istituto dovrebbe poi provvedere allo svolgimento di corsi professionali a tutti i livelli e per tutte le carriere. Se, infatti, tali corsi sono ritenuti da tutte le Amministrazioni uno strumento valido per ottenere il massimo rendimento dell'attività degli impiegati, tanto più essi appaiono necessari in un Ministero che deve trasformare le proprie strutture e che in particolare deve prevedere, nel periodo transitorio di 10 anni, cui si farà cenno illustrando il punto 1 dell'articolo 4, la redistribuzione dei compiti funzionali tra i propri dipendenti.

Si tenga poi presente che — abolite le carriere tecniche e unificato il Servizio diplomatico — i futuri diplomatici dovranno avere una preparazione generale, cui peraltro dovrà aggiungersi una specializzazione in dati settori, di carattere funzionale o geo-

grafico, senza che la specializzazione stessa limiti la loro visione d'insieme dei problemi politico-diplomatici. A questo doppio risultato dovranno contribuire, da un lato, i corsi di specializzazione e, dall'altro, quelli di aggiornamento.

Insieme con la creazione di un Istituto diplomatico la Commissione ha peraltro ritenuto utile prospettare anche l'opportunità di far ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti per la realizzazione dei corsi suddetti. In effetti una cosa non esclude l'altra e comunque, fino a quando l'Istituto non sarà allestito, sarà d'uopo ricorrere appunto a convenzioni con le università o con quegli altri enti che possono collaborare in tale delicato settore.

Punto 3. — Riguarda le modalità e i termini per la prestazione del servizio, i movimenti, le residenze disagiate, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione e il collocamento a riposo per ragioni di servizio.

Nessuna modifica è stata portata al testo originario. Si tratta d'altronde di perfezionare la regolamentazione di situazioni ed istituti già esistenti e di adeguarli alle attuali esigenze del servizio all'estero.

Punto 4. — Si tratta di un complesso problema, quello di dare una sistemazione ad una particolare categoria di impiegati, il personale cioè del Ruolo speciale transitorio ad esaurimento, per cui la Commissione ha sentito il bisogno di suggerire particolari criteri a complemento del testo originario.

Non sarà inutile qualche parola di chiarimento sull'argomento: com'è noto, gli impiegati inquadrati nel Ruolo speciale transitorio ad esaurimento provengono dalla vecchia categoria degli impiegati locali, i quali sono stati nella maggioranza sradicati dai luoghi di origine per effetto delle vicende belliche. Essi sono attualmente suddivisi in quattro gruppi (assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria, subalterni), senza che sia stabilita in modo univoco una corrispondenza con le carriere dei ruoli ordinari. Non è previsto, all'interno di ciascun gruppo, un

preciso sviluppo di carriera con differenti e progressive qualifiche, ma solo l'attribuzione, in relazione alla diversa anzianità di servizio, di tre coefficienti retributivi.

Analogamente a quanto è stato fatto per altri ruoli transitori il cui personale è stato trasferito nei ruoli ordinari, è parso ora opportuno inquadrare nei ruoli organici anche gli impiegati del Ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Tale inquadramento, d'altra parte, non può avvenire a detrimento dei diritti e delle aspettative degli impiegati che già appartengono a tali ruoli. È stato quindi necessario contemperare gli interessi degli uni con quelli degli altri.

La Commissione è giunta alla formulazione di emendamenti che tendono a realizzare nel modo che è sembrato migliore gli scopi predetti. Essi si sostanziano essenzialmente nei seguenti punti:

a) potrà essere inquadrato il personale che ne faccia domanda e che sia in possesso di quei requisiti che saranno stabiliti dalle norme delegate insieme con le modalità di inquadramento. Si è voluto peraltro fin da ora determinare alcuni di tali requisiti fra cui, essenziale, il titolo di studio;

b) l'inquadramento non è più limitato, come nel progetto originario, alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, ma è esteso alla carriera direttiva dei servizi amministrativi cui potranno accedere, nel limite di 80 posti, gli impiegati della categoria più elevata (assistenti, purché provvisti di laurea);

c) l'inquadramento potrà aver luogo nelle prime tre qualifiche delle varie carriere;

d) opportune norme saranno dettate, a salvaguardia dei diritti quesiti degli impiegati di ruolo, perché sia fatto il necessario coordinamento, in sede di prima applicazione, tra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento nei ruoli organici degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Punto 5. — L'attività delle Rappresentanze all'estero è caratterizzata da una tale

complessità e multiformità di esigenze di lavoro, che è necessario fornire agli Uffici un personale corrispondente e quindi diversamente qualificato. Mentre la questione, per quanto riguarda i ruoli direttivi, viene risolta con la costituzione di una unica carriera diplomatica comprendente specializzazioni e di una carriera dei servizi amministrativi (i servizi cioè che potrebbero definirsi da un lato di « ragioneria generale » e dall'altro giuridico-amministrativi), un particolare problema si pone per i ruoli non direttivi. È infatti evidente che per esigenze particolari o temporanee, le Rappresentanze debbono poter disporre, oltre al personale di ruolo, di impiegati, italiani o stranieri, assunti sul posto a contratto in base alla conoscenza degli usi, costumi e lingua locali. Tali impiegati, che costituiscono un contingente evidentemente e necessariamente eterogeneo, offrono alle Rappresentanze all'estero l'indispensabile margine di elasticità in un sistema che potrebbe risultare troppo rigido se costituito soltanto dal personale di ruolo legato alla rete dei posti organici.

La Commissione si è lungamente soffermata su tale problema, convenendo sulla necessità di mantenere la speciale categoria degli impiegati a contratto; giova al riguardo rilevare che il sistema di ricorrere ad impiegati assunti localmente a contratto è seguito dagli altri Paesi e cito in modo particolare la Francia, l'Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti, il Belgio, eccetera.

Tale categoria di personale, assunto all'estero con contratto di diritto privato, è attualmente disciplinata dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, che stabilisce che le norme contrattuali sono regolate dall'ordinamento locale il quale, d'altronde, è spesso giuridicamente preminente.

Nel riesaminare la materia, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare alcuni criteri informativi per quanto riguarda le condizioni di assunzione ed il trattamento economico.

Per quel che concerne gli impiegati di cittadinanza italiana, è stata prevista la possibilità di accedere per concorso, a determinate condizioni, ai ruoli ordinari. È stato

infine previsto che, a favore del personale che entrerà in ruolo, sarà valutato ai fini del trattamento di quiescenza il servizio a contratto in precedenza prestato.

Punto 6. — Trattamento economico all'estero. Il lungo tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge ha consentito alla Commissione di approfondire particolarmente il complesso e delicato problema.

La materia è attualmente regolata dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, che stabilisce fra l'altro il meccanismo con il quale l'assegno di sede può essere variato in relazione al costo locale della vita, alle esigenze di rappresentanza, eccetera: esso si concretizza in variazioni del cosiddetto coefficiente di maggiorazione dell'assegno base, suggerite dalla speciale Commissione di finanziamento. Il sistema andrebbe migliorato: le variazioni, infatti, si sono finora rivelate non solo poco congrue ma anche tardive a tal punto che spesso un adeguamento viene posto in pratica quando già la situazione si è tanto deteriorata da richiederne un altro. È difficile infatti tener dietro alla svalutazione monetaria dovunque in corso che rappresenta una tendenza costante secondo quanto indicano le statistiche dell'ONU e del Fondo monetario internazionale. Sarebbe forse più pratico stabilire un sistema automatico in rapporto con l'aumento del costo della vita. Comunque la scelta o il perfezionamento del sistema dovrà farsi in sede delegata, dati i problemi tecnici ad essa connessi.

L'importante, in ogni caso, è di evitare eccessive difficoltà economiche per il personale che presta servizio all'estero: appare infatti disumano pretendere che impiegati di qualsiasi categoria lavorino lontani dal proprio Paese e magari dalla famiglia, spesso in climi insalubri e in ambienti disagiati, senza che ad essi siano concesse adeguate provvidenze. Indipendentemente dalle maggiori spese, un compenso è dovuto al sacrificio di non vivere in Patria. Per i funzionari, poi, il problema riveste carattere funzionale: è inutile infatti che lo Stato invii all'estero diplomatici che non può far lavorare con piena efficienza non potendo dare ad essi adeguati mezzi per la rappresentanza.

E a tale proposito è bene precisare che per « rappresentanza » non si intende, come da alcuni si crede, la partecipazione alla vita sociale di una capitale: si tratta invece di un'accurata e faticosa penetrazione nei vari ambienti politici, economici e culturali del Paese. Come è opportunamente chiarito nel rapporto Plowden, una missione all'estero deve essere in stretto contatto con quelli che possono essere chiamati « i centri di potere »: membri del Governo e del Parlamento, uomini politici, alti funzionari, capi di servizi e di enti, esponenti della cultura, uomini d'affari, sindacalisti e giornalisti (oltre alle personalità del proprio Paese) sono i soggetti con i quali una missione diplomatica deve mantenere continui rapporti nella necessaria cornice di decoro e di prestigio, se vuole adempiere ai propri compiti nell'interesse nazionale. Si tratta di un concetto di fondamentale importanza per quanto attiene le funzioni all'estero, su cui non si sarà mai abbastanza insistito.

Fra le spese che maggiormente incidono vi è quella dell'alloggio, problema fondamentale per chi, essendo straniero, non può usufruire di eventuali fitti bloccati e comunque beneficiare di situazioni consolidate. Tale spesa corrisponde talvolta fino alla metà dell'assegno di sede. Scarse essendo le sedi dove è possibile, per ovvie ragioni di bilancio, mettere a disposizione del personale alloggi demaniali, si è pensato di prevedere, in linea di principio, un rimborso totale o parziale delle spese di alloggio, oltre l'assegno. Analogamente è stato previsto un rimborso delle spese di viaggio, per congedo ordinario, del personale e delle rispettive famiglie, provvidenza che, adottata ormai da quasi tutte le legislazioni straniere e dalle Organizzazioni internazionali, si presenta più che giustificata non solo sul piano umano ma anche dal punto di vista dell'interesse del servizio perchè dà al funzionario in servizio all'estero la possibilità di una necessaria ripresa di contatto con l'ambiente italiano. Si prevedono infine norme per facilitare gli studi dei figli: pochissime sono, per numero e per tipo, le scuole italiane all'estero, per cui l'impiegato non ha altra soluzione che lasciare i figli in Italia, con gravi spese

che non sembra giusto far gravare sull'assegno di sede. Si tratta poi di spese che gli impiegati in servizio in Italia non sopportano, ed è quindi giusto prevedere peculiari agevolazioni al riguardo per quelli all'estero. Una soluzione potrebbe essere quella delle borse di studio; saranno comunque le norme delegate a determinare il sistema più opportuno.

Punto 7. — Regola il conferimento degli incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli esteri. Le norme delegate disciplineranno la materia nei suoi vari aspetti e regoleranno, in particolare, le questioni relative agli Uffici di seconda categoria. Come è noto le norme attualmente in vigore prevedono un rimborso minimo di spese a favore dei titolari di questi ultimi, i cosiddetti Consoli onorari, che devono provvedere in proprio al funzionamento dell'Ufficio.

Essi, come prescrive l'articolo 57 del regolamento del 1866, debbono essere scelti fra i nazionali « agiati ». Senonchè nelle mutate condizioni ambientali e storiche in cui deve oggi operare il servizio consolare, si rende sempre più difficile trovare elementi che possano assumersi quasi totalmente le spese d'ufficio, mentre d'altra parte conviene democraticamente allargare la possibilità di scelta. È pertanto necessaria una riforma del sistema che consenta di contribuire alle spese per il funzionamento dell'Ufficio consolare e che preveda una, se pur modesta, indennità.

Punto 8. — Il testo originario non tratta l'argomento dell'utilizzazione di personale di altre Amministrazioni o di persone estranee all'Amministrazione; esso è stato introdotto dalla Commissione perchè è innegabile che il Ministero degli esteri ha spesso bisogno di avvalersi, presso gli Uffici all'estero, dell'opera di esperti in determinati settori, esigenza questa che attualmente è soddisfatta quando si tratti esclusivamente di missioni di breve durata. Quando, invece, l'utilizzazione dell'esperto debba prolungarsi nel tempo, manca lo strumento idoneo, debba l'im-

piego avvenire presso l'Amministrazione centrale o nelle sedi all'estero.

I funzionari del Ministero degli esteri, benchè in condizione di trattare questioni attinenti ai problemi politico-diplomatici, consolari, emigratori, culturali e commerciali, non possono ovviamente annoverare persone con particolari qualificazioni tecniche in ogni settore di attività internazionale: d'onde la esigenza di ricorrere a personale di altre Amministrazioni, specie per quanto riguarda i compiti di consulenza nelle nostre Rappresentanze presso gli Organismi internazionali, dove più spesso vengono trattate materie squisitamente tecniche.

Si tenga altresì presente che altre Amministrazioni statali hanno già ripetutamente proposto il distacco presso sedi estere di loro funzionari per poter seguire da presso lo sviluppo dei problemi di determinati settori cui sono direttamente interessate e che, per essere compresi a pieno, richiedono l'esame ed il giudizio di un competente (si pensi ad esempio ai problemi internazionali della navigazione, dell'agricoltura, della ricerca scientifica, eccetera).

Infine non è da escludersi che il Ministero degli affari esteri possa trovarsi nella necessità di doversi avvalere in casi eccezionali, presso le Rappresentanze all'estero, dell'opera di persone estranee alla stessa Amministrazione statale che per particolare competenza e per chiara fama si rivelino indispensabili in situazioni speciali.

È parso quindi opportuno prevedere uno strumento giuridico che permetta all'Amministrazione degli esteri di avvalersi di una collaborazione più continuativa di un determinato numero di specialisti appartenenti ad altre Amministrazioni o anche estranei all'Amministrazione statale.

Punto 9. — Riguarda la situazione del personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero.

Corrisponde nel testo originario alle lettere *a)* e *b)* dell'ultimo comma dell'articolo 1. Trattasi di una materia che già da tempo fa parte del nostro ordinamento e che va rimodernata e adeguata nel quadro della presente legge.

L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie. Analogamente a quanto è stato fatto per le norme a carattere permanente, la Commissione, avendo avuto la possibilità di approfondire la materia, ha ritenuto opportuno che fosse il Parlamento stesso a fissare i criteri direttivi per le principali disposizioni transitorie, e ciò anche per facilitare l'opera del Governo in sede di emanazione delle norme delegate.

Punto 1. — Tende ad assicurare che il passaggio dalle carriere plurime alla carriera diplomatica avvenga senza scosse, e cioè gradualmente in un decennio, nell'interesse del servizio e nell'interesse dei funzionari.

In primo luogo è stato previsto che l'inquadramento nella nuova carriera diplomatica dei funzionari provenienti dalle varie carriere ad ordinamento speciale avverrà per ruoli. Ciò significa che l'iscrizione nella carriera unica avrà luogo, nell'ambito delle singole qualifiche, per gruppi di funzionari corrispondenti rispettivamente ai vari ruoli, fermo restando nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di anzianità al momento esistente.

È sembrato inoltre opportuno precisare che le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni debbono essere salvaguardate per un periodo tale da permettere il superamento delle diverse e talora contrastanti situazioni di carriera tra funzionari di diversa provenienza.

Punto 2. — Riguarda la possibilità di conferire alcune promozioni in soprannumero ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti, cioè al personale, non più giovane, una volta dipendente dal disciolto Ministero dell'Africa Italiana. In realtà, la legge istitutiva dei ruoli di questi funzionari prevedeva per il personale in essi inquadrato uno sviluppo di carriera analogo a quello dei ruoli organici. Ciò però non è avvenuto in pratica e la maggior parte dei cosiddetti « africanisti » sono stati costretti ad una carriera particolarmente lenta. Si tratta quindi ora di concedere loro una giusta riparazione, del resto tardiva.

Punto 3. — Si è visto che gli appartenenti alla carriera direttiva per i servizi amministrativi possono essere inviati, per metà del loro organico, anche all'estero. In un primo momento, però, occorrerà probabilmente che l'aliquota del 50 per cento sia ancora superata, dato che nella carriera stessa vi sarà un rilevante numero (cfr. punto 4 dell'art. 3) di personale proveniente dal RSTE che si trova in servizio all'estero, dal quale servizio non potrà essere bruscamente distolto.

Punto 4. — *Prime facie* potrà forse apparire strano che agli impiegati provenienti dal RSTE e cioè a persone cui viene concesso il vantaggio di entrare in un ruolo organico, non venga tolto il privilegio di permanere — salvo esigenze di servizio — nella loro attuale sede, secondo quanto dispone l'articolo della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva del ruolo in questione. Senonchè, vi è stata ragione di ritenere che non vi sia, all'atto pratico, interesse ad effettuare di colpo una gran quantità di costosi trasferimenti e che anzi sarebbe conforme a principi di economia utilizzare tale personale il più a lungo possibile nelle sedi in cui si trova. Si è ritenuto quindi di accogliere i desiderata degli interessati ma con opportuna limitazione temporale di un quinquennio per quanto concerne il personale immesso nella carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle carriere di concetto.

Punto 5. — Viene prevista l'istituzione di alcuni posti in soprannumero nelle carriere nelle quali vengono immessi gli impiegati del RSTE. L'istituzione in via provvisoria di tali posti in soprannumero risponde allo scopo di garantire agli impiegati già appartenenti ai ruoli il rispetto delle loro aspettative di carriera, che potrebbero altrimenti essere pregiudicate dall'immissione degli impiegati del RSTE. D'altra parte, l'istituzione dei suddetti posti in soprannumero mira altresì ad incoraggiare gli impiegati del Ruolo transitorio i quali, essendo in gran parte persone anziane, avrebbero scarso interesse a passare nei ruoli organici se non avessero almeno qualche prospettiva di avanzamento in carriera.

Punto 6. — Nella generale sistemazione del personale, la Commissione ha ritenuto opportuno di concedere agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonchè a quelli del ruolo transitorio ad esaurimento alcune agevolazioni in materia di concorsi per poter passare alle carriere superiori. Le norme delegate stabiliranno le modalità dei concorsi che potranno anche differire da quelle ordinarie, entro peraltro un numero determinato di posti.

Nel contesto delle norme da emanare è apparsa poi l'opportunità di provvedere all'inquadramento in ruolo del personale estraneo all'Amministrazione che abbia a lungo e lodevolmente diretto uffici consolari di prima categoria.

Punto 7. — Sembra necessaria una norma intesa ad agevolare l'inquadramento degli impiegati provenienti dall'avventiziato, anche per uniformare nel più breve tempo possibile la posizione giuridica di tutti i dipendenti. Con analoga disposizione sono stati d'altronde inquadrati in questi ultimi anni avventizi di vari Ministeri: ad esempio, quelli dei trasporti, del lavoro e del tesoro.

Punto 8. — La norma relativa alla concessione di assegni personali trova riscontro in numerose leggi concernenti la sistemazione del personale e tende a garantire che nessuno abbia a subire decurtazioni retributive per effetto di mutamento della propria posizione giuridica.

Punto 9. — La necessità di norme transitorie per regolare modalità, requisiti e termini per l'avanzamento è evidente: basta pensare, fra gli altri, al caso della fusione delle cinque carriere ad ordinamento speciale ai cui appartenenti si richiedevano requisiti di servizio differenti.

Punto 10. — Come già accennato, la Commissione ha ritenuto che il Parlamento dovesse precisare alcune norme transitorie. Spetta naturalmente al Governo, in sede delegata, di stabilire tutte le altre norme transitorie che si paleseranno necessarie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

L'articolo 5 riguarda il problema della copertura finanziaria, che non era stato considerato nel testo originario. La questione è stata risolta stabilendo, dopo lungo esame con il Ministero del tesoro, il costo annuo della legge in 9 miliardi, da raggiungersi in un quadriennio. Tale somma è naturalmente commisurata alla prima attuazione della legge; è quindi logico che al più vasto ed organico potenziamento dei servizi, che progressivamente si andrà sviluppando, dovrà provvedersi — ed al riguardo il Tesoro ha dato assicurazioni — con una graduale dilatazione dei normali stanziamenti di bilancio.

L'articolo 6 corrisponde all'articolo 2 del testo originario. Esso prevede lo strumento per rimodernare la legislazione in materia consolare che, per molti aspetti, appare oggi non consona all'attuale indirizzo di snellimento dell'azione amministrativa; essendo essa costituita da un complesso disorganico di norme che si sono venute accavallando nel corso di un secolo.

In effetti è da ricordare che la legge consolare risale al Regno di Sardegna e porta la data del 15 agosto 1858. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia essa fu, con lievi ritocchi formali, promulgata e resa esecutiva con il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed è tuttora in vigore.

Tale legge è ormai superata; molte disposizioni in essa contenute sono divenute inoperanti in quanto sono decadute le funzioni consolari alle quali si riferivano, come, ad esempio, le funzioni giudiziarie, non più esercitate data l'abolizione ovunque del regime delle capitolazioni. Altre norme sono arcaiche rispetto all'attuale legislazione interna, tenuto altresì conto delle modifiche intervenute nel nostro diritto e nello stesso ordinamento costituzionale. Si impone altresì l'adeguamento della nostra legislazione al diritto internazionale, in relazione anche all'evoluzione di quest'ultimo.

Appare quindi evidente l'assoluta necessità di predisporre un nuovo strumento legislativo che non può essere attuato se non mediante norme delegate.

L'emendamento riproduce il testo originario con due piccole modifiche, una di pura dizione e l'altra per far partecipare, an-

che all'emanazione delle norme delegate in questa materia, la Commissione prevista dall'articolo 1.

* * *

Con questa legge si pone fine alla frammentarietà ed al relativo disordine che caratterizzano le norme che regolano attualmente l'organizzazione ed il funzionamento di uno dei nostri più antichi Dicasteri, disordine giustificato dall'accrescersi nel tempo dei compiti di istituto e dal susseguirsi di disposizioni di legge non sempre perfettamente armonizzabili nè sempre perfettamente integrate da regolamenti.

L'Amministrazione degli esteri viene così ad essere totalmente riformata con un corpo di norme che — pur ispirandosi ovviamente ai principi generali che regolano la vita di tutte le Amministrazioni statali — tengono particolarmente conto delle sue speciali esigenze.

Potenziare e rendere più efficiente l'Amministrazione degli affari esteri significa garantire, anche con condizioni operative più idonee, lo strumento indispensabile per l'espletamento dei compiti crescenti del Ministero stesso per rispondere adeguatamente al ruolo che l'Italia deve assolvere nella vita internazionale. L'Italia, che più di ogni altra Nazione ha dato un suo contributo originale al sorgere ed alla evoluzione della scienza e dell'arte diplomatiche e della stessa funzione politica della diplomazia, ha il dovere e l'interesse di sempre più adeguare le sue strutture diplomatiche alle nuove funzioni mondiali di una diplomazia democratica che sappia sempre meglio essere interprete delle istanze moderne della vita dei popoli.

Oggi e più ancora domani la diplomazia come arte dei negoziati non può restare, come non resta, indifferente ai grandi principi che formano la base del rinnovato diritto internazionale e della complessa problematica sociale-economico-politica delle relazioni tra i popoli. Oggi si manifesta ogni giorno più viva l'antitesi storico-dialettica tra la diplomazia considerata come sola arte dell'equilibrio tra gli Stati e la diplomazia ispirata

a concetti di scienza umana e a criteri di giustizia internazionale e tesa ad interpretare l'opinione dei popoli.

In questa prospettiva storica il riordinamento ed il potenziamento dell'Amministrazione degli affari esteri assume effettivamente il carattere di una necessità che investe tutto il Paese. Le maggiori spese richieste per l'attuazione delle norme relative al riordinamento dell'Amministrazione degli esteri debbono considerarsi politicamente ed economicamente fra le spese più produttive; e ciò non solo su un piano diretto ed immediato ma anche perchè esse rappresentano il contributo dell'Italia alla miglior soluzione del problema dei problemi: « l'ordine internazionale ed il mantenimento del bene supremo della pace ».

Il Ministero degli esteri si può considerare infatti il « Ministero della pace ». Nessuno oserebbe più oggi dire che la guerra è, come si diceva un tempo, una continuazione della politica estera fatta con mezzi diversi da quelli usati in tempo di pace; non si può più pensare così per il semplice motivo che

dopo una guerra moderna nucleare nessuno Stato sarebbe più in grado di fare una politica. A parte questa tremenda considerazione, per noi cristiani e per tutti i democratici la politica estera è, oggi più che mai, una politica di difesa della pace e le stesse Forze armate hanno il nobile e fondamentale compito di costituire uno strumento al servizio della politica estera per il mantenimento della pace.

Onorevoli senatori, la vostra Commissione affari esteri ha approvato il testo che presenta al vostro esame alla unanimità, anche perchè da ultimo rappresentanti dei vari schieramenti politici hanno costituito con il relatore una Sottocommissione che ha risolto con decisione unanime le non poche difficoltà emerse nella discussione in seno alla Commissione. Detta unanimità aumenta nella 3^a Commissione la fondata speranza che il Senato vorrà dare la sua alta approvazione all'unito disegno di legge.

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti nel presente articolo.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, del commercio con l'estero e del lavoro, sentita una Commissione parlamentare composta da otto senatori e da otto deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, e dovranno stabilire:

1) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenute presenti le esigenze di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

2) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli, nonchè l'adeguamento dei relativi contingenti organici alle esigenze funzionali e di servizio, con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo, in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1° aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, numero 1097, da ridursi a 1.200 unità, non superi del 18 per cento la somma degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

Le norme delegate dovranno stabilire:

a) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessità e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

b) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attività di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;

c) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di quest'ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.

(Segue: *Testo del Governo*).

dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963;

3) i criteri e le modalità dell'avanzamento in carriera del personale, in relazione a specifiche situazioni dell'Amministrazione degli affari esteri;

4) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione e il collocamento a riposo per ragioni di servizio;

5) l'immissione a domanda, mediante concorsi, nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, da attuarsi secondo criteri che tengano conto, tra l'altro, del titolo di studio posseduto, delle mansioni esercitate e della conoscenza delle lingue e prevedano la possibilità di destinazione a qualunque sede;

6) l'assunzione, per le esigenze delle rappresentanze all'estero, di personale a contratto nel limite del contingente *sub* 2) e la disciplina del relativo rapporto, prevedendosi anche la possibilità di accesso, mediante concorso per esami, o per titoli ed esami, ai ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

7) il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, di coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 31 dicembre 1962, prevedendosi che non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;

8) il riordinamento degli assegni di sede, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Sarà tenuto conto della necessità di assicurare la congruità e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestività nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.

Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali, sarà prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

Art. 3.

Le norme delegate dovranno altresì stabilire:

1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonché l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1° aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unità, non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963.

In particolare le attuali carriere ad ordinamento speciale con i relativi ruoli aggiunti saranno unificate in un'unica carriera di-

(Segue: *Testo del Governo*).

ordinari, nonchè provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere impiegate nell'interesse del servizio e per gli studi dei figli a carico del personale in servizio all'estero;

9) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, e i compensi, contributi ed indennità loro dovuti.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma saranno stabiliti:

a) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero;

b) il riordinamento degli assegni di sede del personale di cui alla lettera a), con la osservanza dei criteri previsti al punto 8) del precedente comma;

c) la costituzione di speciali comitati misti per il coordinamento di attività di interesse comune con altri Ministeri o enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) adeguamento della legge consolare al diritto internazionale ed alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

2) delimitazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile, con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

plomatica ad ordinamento speciale comprendente diverse specializzazioni da attribuirsi nel modo che sarà determinato dalle norme delegate. L'organico della carriera diplomatica non sarà inferiore alle 1.000 unità da ripartirsi tra le singole qualifiche sulla base della consistenza effettiva del personale iscritto al 31 ottobre 1963 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici e aggiunti di provenienza, opportunamente migliorata di una aliquota delle nuove disponibilità di posti. Alla carriera diplomatica saranno attribuite comunque le funzioni già assegnate alle diverse carriere ad ordinamento speciale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.

Per la carriera direttiva per i servizi amministrativi, il cui organico ammonterà a 150 unità, saranno previsti un adeguato sviluppo di carriera, la revisione e l'ampliamento delle relative attribuzioni, l'elevazione al 50 per cento della percentuale degli impiegati che possono essere destinati a prestare servizio all'estero e l'istituzione di posti all'estero in rapporto alle esigenze di servizio;

2) i criteri e le modalità per l'accesso e l'avanzamento in carriera del personale dell'Amministrazione degli affari esteri nonchè l'istituzione di corsi di preparazione per gli aspiranti alla carriera diplomatica, con creazione di apposito istituto o con ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti, la concessione di borse e contributi di studio, la disciplina dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale in servizio di tutte le carriere;

3) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione ed il collocamento a riposo per ragioni di servizio;

(Segue: *Testo del Governo*).

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della grazia e giustizia, della difesa e della marina mercantile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

4) l'inquadramento a domanda del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in base a criteri che tengano conto anche del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue. La graduatoria sarà formata con valutazione di merito comparativo.

Nel limite di 80 posti gli assistenti in possesso di laurea saranno immessi, con analoghi criteri e modalità, nelle prime tre qualifiche della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Della particolare esperienza professionale dei medesimi sarà tenuto conto nella loro futura utilizzazione.

L'anzianità di servizio sarà riconosciuta ai fini della progressione economica e, entro limiti da stabilirsi, ai fini dell'avanzamento di carriera.

Norme saranno dettate per il coordinamento, in sede di prima applicazione, fra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli organici;

5) l'assunzione, per le esigenze delle Rappresentanze all'estero, di personale a contratto nei limiti del contingente sub-1, determinandone il luogo di reclutamento, l'età limite, le garanzie e le condizioni di idoneità, le cognizioni linguistiche, la disciplina del rapporto. Il trattamento economico sarà determinato, secondo criteri di uniformità, tenendo conto di quello del personale di ruolo con analoghe funzioni e delle corrispondenti retribuzioni locali.

Per il personale di cittadinanza italiana che abbia un minimo di servizio da determinarsi, in possesso dei prescritti titoli di studio nonchè dei requisiti da stabilirsi di età, anzianità e qualità di servizio, sarà previsto, entro un numero determinato di posti, l'accesso mediante concorso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Al personale che entrerà nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, sono estese al personale a contratto già assunto;

6) il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi ordinari, il trattamento di missione di detto personale e quello relativo ai viaggi di trasferimento, la copertura dei rischi di viaggio, la concessione di compensi speciali al personale con particolari mansioni tecniche, nonché provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere, impiegate nell'interesse del servizio, per la assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e per gli studi dei figli a carico del personale in servizio all'estero;

7) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, i compensi, contributi e indennità loro dovuti;

8) l'utilizzazione, presso l'Amministrazione centrale e le Rappresentanze all'estero, indipendentemente dagli esperti che possono essere inviati in missione, per l'espletamento di determinate funzioni che richiedano speciale competenza tecnica, di altro personale dello Stato o di Enti pubblici, anche con collocamento fuori ruolo, nonché eccezionalmente, presso le Rappresentanze all'estero, di personale di notoria qualificazione estraneo alla pubblica Amministrazione, in un numero complessivo non superiore a 80 unità; il personale utilizzato all'estero godrà delle disposizioni di cui al punto 6);

9) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti ita-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

liani di cultura all'estero, nonchè il riordinamento degli assegni di sede di detto personale con l'osservanza dei criteri previsti al punto 6).

Art. 4.

Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:

1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti e salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;

2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di 2^a classe e di Consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unità rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche più volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirsi successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;

3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'articolo 3 punto 1, ultimo capoverso;

4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni — e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato — le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775;

5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale già appartenente ai ruoli organici sia del perso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

nale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nel limite numerico di 26, 14 e 4 unità rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI, in quantità non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto — esclusa quella degli assistenti commerciali — esecutiva ed ausiliaria da conferirsi nei modi di legge, anche più volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riasorbire nei modi di cui al punto 2);

6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti. Sarà riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purchè non superiore alla terza.

Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potrà essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso articolo 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale così inquadrato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. A detto personale, non-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

chè a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1° maggio 1958, ancorchè nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1° settembre 1963, prevedendosi che non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;

8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dell'inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;

9) regolare modalità, requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;

10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.

Art. 5.

Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non meno di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.

All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

2) determinazione delle funzioni notari, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il codice civile, con il codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa e della marina mercantile, udita la Commissione di cui all'articolo 1.